

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Capo IV

Promozione della parità di genere e delle pari opportunità

Art. 29

(Promozione delle pari opportunità)

1. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:

a) iniziative per la diffusione della cultura e dei valori di uguaglianza tra i generi, in tutti i contesti sociali, economici, culturali e territoriali;

b) progetti per il contrasto degli stereotipi di genere al fine di favorire la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni di ciascuno, uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline e, in particolare, in quelle matematiche, tecniche e scientifiche;

c) politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità al fine di favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini;

d) interventi volti a favorire il superamento del divario retributivo tra uomini e donne e a promuovere una eguale valorizzazione delle competenze ed equa remunerazione;

e) iniziative volte a promuovere l'occupazione femminile e il lavoro qualificato delle donne nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso nel mercato del lavoro, la formazione, la progressione di carriera e l'imprenditorialità femminile;

f) iniziative di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere;

g) ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni.

Art. 30

(Iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 29, realizza, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e anche in convenzione con altri soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere e sensibilizzare la cultura per la parità di genere e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono promossi e gestiti da enti pubblici, dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017, che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile e dalle organizzazioni sindacali e datoriali.

3. Con regolamento regionale sono determinati criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i progetti di cui al comma 1, i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.